SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 novembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 434.

Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, con cui all'art. 10 è stata istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, commisurata alla rumorosità degli aeromobili;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata e integrata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, sui diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, nonché dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316, contenente disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che ha disposto in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1983 sulla certificazione acustica dei velivoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dall'adunanza generale nella seduta del 9 aprile 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti misure:

a) 20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali;

b) 15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

c) 5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera *b)* e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica.

Art. 2.

1. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui all'art. 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

2. Nei modelli 2 AC, 2 AC-*bis*, 3 AC e 7 AC allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 1085/1982 suddetto viene aggiunta la voce «imposta erariale ex art. 10 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165».

Art. 3.

1. L'imposta erariale di cui all'art. 1 è accertata, riscossa e versata negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale dal direttore della circoscrizione medesima che si avvale dell'opera del personale dipendente.

2. Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sarà effettuato a cura degli enti e società predette.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, i proventi dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sono versati con l'imputazione al capo XV - capitolo n. 2166 «Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili» dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 10 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) così recita:

«Art. 10. — 1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni [v. appresso, *n.d.r.*].

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente».

Il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sopracitato, è il seguente:

«Art. 2. — I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi».

La misura dei diritti di approdo e di partenza è stata elevata, da ultimo, con D.P.R. 9 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1992.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda in nota al titolo.

— La legge n. 213/1983 reca modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea. Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 10:

«Le categorie di aeromobili, di cui all'art. 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 si veda in nota al titolo.

— I capitoli 2 e 3 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, approvata con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, così recitano (versione non ufficiale):

«*Capitolo 2*

VELIVOLI SUBSONICI A GETTO

Istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo accettata in data anteriore al 6 ottobre 1977

2.1. *Applicabilità.*

(a) I requisiti del presente capitolo si applicano ai velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data anteriore al 6 ottobre 1977. Sono esclusi i velivoli sopra descritti che siano:

(1) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali il primo certificato di navigabilità individuale è stato emesso in data anteriore al 1° marzo 1972; ovvero,

(2) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione inferiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data anteriore al 1° gennaio 1969 e per i quali il primo certificato di navigabilità individuale è stato emesso in data anteriore al 1° gennaio 1976.

Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli.

(b) I requisiti del presente capitolo si applicano anche alle versioni derivate dei velivoli di cui alla precedente lettera (a) per i quali l'istanza di rilascio di varianti al certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 26 novembre 1981.

2.2. *Valutazione del rumore.*

La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Effective Perceived Noise decibels), secondo i metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano.

2.3. *Punti di misura del rumore.*

Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con le procedure per le prove in volo di cui in 2.6, non dovrà superare i livelli specificati in 2.4, rilevati nei seguenti punti:

(a) *Punto di misura laterale:* il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 650 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo.

(b) *Punto di misura di sorvolo:* il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo.

(c) *Punto di misura di avvicinamento:* il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.

2.4. *Livelli massimi di rumore.*

(a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(a):

(1) nei punti di misura laterali e di avvicinamento: 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, con riduzione di 2 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 272.000 kg, e così via, scendendo fino a 102 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 34.000 kg;

(2) nel punto di misura di sorvolo: 108 EPNdB per aeromobili certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, con riduzione di 5 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 272.000 kg, e così via, scendendo fino a 93 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 34.000 kg.

(b) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(b):

(1) nel punto di misura laterale: 106 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 97 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg;

(2) Nel punto di misura di sorvolo:

(i) 104 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 325.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 325.000 kg, e così via, scendendo fino e non oltre a 93 EPNdB;

(ii) come indicato in (i), ma con 107 EPNdB al posto di 104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei due sia inferiore, per velivoli con 3 motori;

(iii) come indicato in (i), ma con 108 EPNdB al posto di 104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei due sia inferiore, per velivoli con 4 o più motori.

(3) Nel punto di misura di avvicinamento: 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 101 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.

Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo.

2.5. *Eccedenze e compensazione.*

Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura:

(a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 4 EPNdB elevabile a 5 EPNdB per velivoli quadrimotori, equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data anteriore al 1° dicembre 1969;

(b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 3 EPNdB;

(c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.

2.6. *Procedure per le prove in volo.*

(a) Procedura di prova per la fase di decollo:

(1) dovrà essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si sia raggiunta una altezza di almeno 210 m al disopra della pista; successivamente la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4 per cento almeno.

Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie;

(2) una velocità di almeno V_2 + 19 km/h dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà quindi essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo;

(3) per tutta la durata della prova di decollo per la certificazione acustica dovrà essere mantenuta costante la configurazione di decollo (eccettuata la posizione del carrello) scelta dal richiedente.

(b) Procedura di prova per la fase di avvicinamento:

(1) il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3° ± 0,5°;

(2) l'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore ad 1,3 V_s + 19 km/h, con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno;

(3) la configurazione del velivolo dovrà essere quella comprendente la massima escursione ammissibile per gli ipersostentatori.

Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti è fornito nell'"Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)"».

«*Capitolo 3*

VELIVOLI SUBSONICI A GETTO

Istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977

3.1. *Applicabilità.*

I requisiti del presente capitolo si applicano alle versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977.

Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli.

3.2. *Valutazione del rumore.*

La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Effective Perceived Noise decibels) secondo metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano (RAI).

3.3. *Punti di misura del rumore.*

Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con i requisiti del presente capitolo, non dovrà superare i livelli specificati in 3.4, rilevati nei seguenti punti di riferimento:

(a) *punto di misura laterale:* il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 450 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo;

(b) *punto di misura di sorvolo:* il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo;

(c) *punto di misura di avvicinamento:* il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.

Se le prove vengono eseguite in punti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), i dati rilevati dovranno essere corretti con lo stesso metodo da impiegarsi quando le traiettorie di volo realizzate si scostano da quelle prese a riferimento.

I punti di misura dovranno essere in numero sufficiente a determinare con chiarezza il livello massimo del rumore raggiunto lungo la linea laterale presa in esame. Dovranno inoltre essere condotte misure simultanee in un punto ubicato in posizione simmetrica sull'altro lato della pista.

Il richiedente dovrà dimostrare al RAI che durante le prove di volo, i livelli di rumore nei punti di misura laterale e di sorvolo non sono stati separatamente ottimizzati a spese uno dell'altro.

3.4. *Livelli massimi di rumore.*

(a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare i seguenti valori:

(1) nel punto di misura laterale: 103 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 94 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg;

(2) nel punto di misura di sorvolo:

(i) 101 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 385.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 385.000 kg, e così via, scendendo fino e non oltre a 89 EPNdB;

(ii) come indicato in (i), ma con 104 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 3 motori;

(iii) come indicato in (i), ma con 106 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 4 o più motori;

(3) nel punto di misura di avvicinamento: 105 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 98 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.

(b) Il livello di rumore misurato e corretto nel punto di sorvolo va aumentato di 1 EPNdB se si fa riferimento ad una temperatura ambiente di 15° C [v. 3.6.1 (e) (2)].

Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo.

3.5. *Eccedenze e compensazione.*

Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura:

(a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 3 EPNdB;

(b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 2 EPNdB;

(c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.

3.6. *Procedure di riferimento per la certificazione acustica.*

3.6.1. Condizioni generali.

(a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità.

(b) Il calcolo delle procedure di riferimento e delle traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI.

(c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2 e 3.6.3 con l'eccezione di quanto specificato nel successivo punto (d).

(d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli in accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure di riferimento:

(1) potranno derogare da quelle stabilite in 3.6.2 e 3.6.3 solo per le parti la cui dimostrazione di conformità è resa impossibile dalle caratteristiche di progetto;

(2) dovranno essere approvate dal RAI.

(e) Le procedure di riferimento dovranno essere calcolate nelle seguenti condizioni atmosferiche:

(1) pressione atmosferica al livello del mare pari a 1013,25 mb;

(2) temperatura ambiente di 25° C (ISA + 10° C), a meno che il RAI consenta di utilizzare il valore di 15° C;

(3) umidità relativa del 70%;

(4) assenza di vento.

Nota: L'atmosfera di riferimento in termini di temperatura ed umidità relativa è omogenea quando è usata per il calcolo dei coefficienti di assorbimento atmosferico.

3.6.2. Procedura di riferimento per la fase di decollo.

La traiettoria di volo nella fase di decollo dovrà essere calcolata come segue:

(a) dovrà essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si siano raggiunte le altezze al disopra della pista di almeno 300 m, 260 m, 210 m rispettivamente per velivoli fino a due motori, con tre motori e con quattro o più motori;

Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie.

(b) fino al raggiungimento delle altezze di cui alla precedente lettera (a), la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure, se maggiore, del valore necessario a mantenere il volo livellato con il motore critico inoperativo;

(c) la velocità di salita nella fase di decollo con tutti i motori funzionanti, scelta dal richiedente non inferiore V_2 + 19 km/h, ma non superiore a V_2 + 37 km/h, dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo;

(d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello che può essere retratto;

(c) il peso del velivolo al rilascio dei freni dovrà corrispondere a quello massimo di decollo per il quale viene richiesta la certificazione acustica.

3.6.3. Procedura di riferimento per la fase di avvicinamento.

La traiettoria di volo nella fase di avvicinamento dovrà essere calcolata come segue:

(a) il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3°;

(b) l'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore a 1,3 V_s + 19 km/h con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno;

(c) per tutta la durata della procedura di riferimento nella fase di avvicinamento, dovrà essere mantenuta costante la configurazione di avvicinamento usata nelle prove della certificazione di aeronavigabilità, eccettuata la posizione del carrello che deve essere esteso;

(d) il peso del velivolo al contatto con il terreno dovrà essere pari a quello massimo di atterraggio consentito nella configurazione di avvicinamento definita alla lettera (c) precedente per il quale viene richiesta la certificazione acustica;

(e) dovrà essere utilizzata la configurazione più critica (quella cioè che produce i più alti livelli di rumore) al peso per il quale viene richiesta la certificazione acustica e con il normale spiegamento delle superfici aerodinamiche di comando inclusi i dispositivi che producono portanza e resistenza.

3.7. *Procedure di prova.*

(a) Le procedure di prova dovranno essere approvate dal RAI.

(b) Le procedure di prova e la misura del rumore dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo approvato che consenta di effettuare la valutazione del rumore in EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI.

(c) I dati acustici dovranno essere corretti secondo metodi stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di riferimento specificate nel presente capitolo. Parimenti, dovranno essere effettuate le correzioni per la velocità e la spinta.

(d) Se le prove sono eseguite con un peso diverso da quello per il quale viene richiesta la certificazione acustica, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB al decollo e 1 EPNdB in avvicinamento. I dati da utilizzare per stabilire la variazione del livello di rumore con il peso, nelle condizioni di prove relative sia al decollo che in avvicinamento dovranno essere approvate dal RAI. In modo analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB quando la traiettoria di volo in avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di riferimento.

(e) Nelle condizioni di avvicinamento, le procedure di prova saranno accettate se il velivolo seguirà un sentiero di discesa inclinato di 3° ± 0,5°.

(f) Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da quelle a riferimento, ma ad esse equivalenti, dovranno essere approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi metodi per correggere i risultati. L'ammontare delle correzioni non potrà comunque superare 16 EPNdB al decollo e 8 EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i livelli di rumore così corretti dovranno essere inferiori a quelli limite ammessi ridotti di 2 EPNdB.

Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti è fornito nel "Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)"».

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 1085/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 16 febbraio 1983, reca le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda in nota al titolo.

93G0513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Natale Argirò, dal dott. Donato Sorbo e dal dott. Francesco Provolo;

Considerato che il dott. Donato Sorbo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Il dott. Massimo Mastroianni è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Grazzanise (Caserta), in sostituzione del dott. Donato Sorbo.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 ottobre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del

consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Luisa Fappiano, dal dott. Giuseppe Salomone e dal dott. Giovanni Lucchese;

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 1993, con il quale, in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Fappiano, è stato nominato componente della commissione straordinaria il dott. Giuseppe Guetta ed il medesimo è stato, a sua volta, sostituito dal dott. Ernesto Raio;

Considerato che il dott. Giuseppe Salomone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Il dott. Arturo Compagnone è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta), in sostituzione del dott. Giuseppe Salomone.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Ferdinando.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 maggio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Vincenzo Ferraioli, dalla dott.ssa Giuseppina Ursino e dal dott. Michele Mesiti;

Considerato che il dott. Michele Misiti non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Il dott. Antonino Lugarà è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Michele Misiti.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Albert Michèlle presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 5 ottobre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Albert Michèlle, nata a La Guyonniere (Francia) il 14 febbraio 1956, cittadina francese, di laurea in psicologia rilasciato dall'Università di Rennes 2 Alta Bretagna (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 2 novembre 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A6165

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giacomo Spoto è stato nominato consigliere provinciale di Agrigento in data 27 luglio 1993, subentrando nella carica per surroga ad un amministratore dimissionario;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere, in data 11 giugno 1993, successivamente modificato in regime di arresti domiciliari, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata in concorso e falsità ideologica commessa in qualità di pubblico ufficiale;

Visto, altresì, che il sig. Giacomo Spoto è indagato per il reato di associazione a delinquere;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Giacomo Spoto è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del consiglio provinciale di Agrigento, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che detta posizione processuale penale si pone in particolare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giacomo Spoto dalla carica elettiva ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giacomo Spoto è rimosso dalla carica ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento.

Roma, 11 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giacomo Spoto è stato nominato consigliere provinciale di Agrigento, in data 27 luglio 1993, subentrando nella carica per surroga ad un amministratore dimissionario.

Il predetto, in data 11 giugno 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente modificata in regime di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Agrigento, essendo stati ritenuti sussistenti, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di truffa aggravata e continuata in concorso e falsità ideologica commessa in qualità di pubblico ufficiale in relazione alla falsa attestazione, nelle ricette rilasciate ad assistiti esenti dal pagamento di ticket, della necessità di un numero sproporzionato di specialità medicinali, non corrispondenti ad alcuna esigenza terapeutica. Ciò, allo scopo di procurare un ingiusto profitto ad imprese farmaceutiche, nonché a loro rappresentanti e farmacisti, inducendo in errore l'U.S.L. n. 11 di Agrigento.

Inoltre, l'amministratore in parola è indagato per il reato di associazione a delinquere.

La situazione giudiziaria del predetto amministratore risulta essere in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta; la sua presenza, altresì, all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 88.545 Gab. del 24 settembre 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giacomo Spoto dalla carica di consigliere provinciale e, nelle more, in presenza di gravi e urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero del 2 agosto 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giacomo Spoto dalla carica ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento.

Roma, 6 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6164

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1993

Autorizzazione alla Lloyd italico assicurazioni S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Vista la legge 19 marzo 1990, n 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984 con il quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni l'impresa ora denominata Lloyd italico assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza in data 25 agosto 1993, con la quale la predetta Lloyd italico assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 306237, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale CINTI

93A6143

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1993.

Inclusione della dogana di Chiasso nell'elenco delle dogane abilitate al compimento delle operazioni di importazione definitiva, temporanea e di transito di rottami, cascami ed avanzi metallici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1993, che ha concentrato presso alcune dogane le operazioni di importazione definitiva, temporanea e di transito di rottami, cascami ed avanzi di metalli;

Ritenuta la necessità di includere nell'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali anche la dogana di Chiasso, in considerazione dell'ingente volume di traffici della specie che gravitano su detto ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva, temporanea e di transito delle merci di cui alle voci della tariffa doganale comune indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1993, possono essere effettuate anche presso la dogana di Chiasso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Roma, 16 ottobre 1993

Il Ministro GALLO

93A6142

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1993), **recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208». I DD.LL. n. 44/1993, n. 127/1993 e n. 208/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993).

Art. 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 ***(b)***, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

2. *L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo* ***(a)*** *dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonché verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.*

3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ***(c)***, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione ***(a)***.

4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***. *All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482* ***(d)***, *sono soppresse le parole: «e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2».*

5. *Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:*

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti *o tre soci lavoratori;*

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera *c*), della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, *ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile* ***(e)***, *qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255* ***(f)***, *per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata;*

c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 ***(f)***, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere *a*) e *b*), della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai *commi 1, 1*-bis *e 3* dell'articolo 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***.

7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

7-bis. *In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto*

dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99 ***(g)****, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****.*

7-ter. *L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-*bis *del presente articolo* ***(g)*** *è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.*

7-quater. *La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1* [*recte:* del presente articolo, *n.d.r.*] *viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1* [recte: dello stesso articolo, *n.d.r.*], *nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1* [*recte:* del presente articolo, *n.d.r.*] *e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****.*

(a) La legge n. 223/1990 reca la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo delle disposizioni di detta legge alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 16 *(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata).* — 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;

d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera *c)* del comma 8 del presente articolo».

«Art. 21 *(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)*. — 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36.

3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali».

«Art. 22 *(Canoni e tasse)*. — 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale lire cinque milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale lire venti milioni;

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;

d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;

e) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;

f) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.

3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'art. 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.

6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.

7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento».

«Art. 32 *(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)*. — 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [per la proroga del termine si veda l'art. 4 del decreto qui pubblicato, *n.d.r.*].

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri».

Per consultare le disposizioni sopracitate si veda direttamente nel testo della legge n. 223/1990, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990.

(b) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 (Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) prevede che: «Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non più di due

interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina».

(c) Si riporta il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva:

«Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto».

(d) Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), come sopra modificato, prevede che: «Il termine di cui al comma 1 [si riferisce al termine di settecentotrenta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 223/1990, trascritto nella precedente nota ***(a)***, *n.d.r.*] è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'art. 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, della citata legge n. 223 del 1990, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data di rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti».

(e) Si trascrive il testo dell'art. 2329, primo comma, n. 2), dell'art. 2438, e dell'art. 2439, primo comma, del codice civile:

«Art. 2329 *(Condizioni per la costituzione)*, primo comma, n. 2). — Per procedere alla costituzione della società [per azioni, *n.d.r.*] è necessario:

1) *(omissis)*;

2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro».

«Art. 2438 *(Aumento di capitale)*. — Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate».

«Art. 2439 *(Sottoscrizione e versamenti)*, primo comma. — I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione».

(f) Il D.P.R. n. 255/1992 approva il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 28:

«Ai fini di cui all'art. 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La predetta cauzione può altresì essere costituita mediante:

a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni».

(g) La legge n. 99/1990 reca: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'intallazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987». Si trascrive il testo dell'art. 3 dell'accordo annesso alla legge:

«Art. 3. — La società di cui all'art. 1 [Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico designata dalla Repubblica di San Marino, *n.d.r.*] disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt.

Limitatamente al periodo di validità del presente accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Società di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati».

Art. 2.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

3-bis. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15* ***(b)***, *per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e*

televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

(a) Per il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 223/1990 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 3.

1. *Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.*

2. *Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206* ***(a)****, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.*

3. *L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(b)****, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.*

(a) Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

(b) L'art. 4 della legge n. 223/1990, già citata, è così formulato:

«Art. 4 *(Norme urbanistiche)*. — 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni, provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 2 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

Art. 4.

1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione

stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 ***(b)***.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

3-bis. *Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990* ***(a)****. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482* ***(b)****, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazionicon atto con firma autenticata.*

(a) Per l'intero testo degli articoli 16 e 32 della legge n. 223/1990 si veda la nota *(a)* all'art. 1. Il comma 1 dell'art. 20 della medesima legge così recita: «I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'art. 16».

(b) Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 si veda la nota *(d)* all'art. 1.

Art. 5.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ***(a)***; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

1-bis. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(b)****, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.*

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(b)***, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che *interessano il* bacino di utenza oggetto della concessione.

3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(b)***, è requisito essenziale per il rilascio e per la validità della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382 ***(c)***, all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro *sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni* dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. *Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione.*

(a) Gli articoli 5 e 6 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa) sono così formulati:

«Art. 5 *(Registrazione)*. — Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e una persona giuridica

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria

Il registro e pubblico»

«Art 6 (*Dichiarazione dei mutamenti*) Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art 5 deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti

L'annotazione del mutamento e eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art 5

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica se diversa dal proprietario»

(b) Per il testo degli articoli 16 e 32 della legge n 223 1990 si veda la nota ***(a)*** all art 1 per il testo del comma 1 dell'art 20 si veda la nota ***(a)*** all'art 4 L'art 14 della medesima legge e così formulato

«Art 14 *Bilanci dei concessionari* 1 I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante

2 Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi con l'indicazione dell impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali, sono altresi allegati i dati relativi alla pubblicita trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1

3 La concessionaria pubblica i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonche i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a societa aventi i requisiti di cui all'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n 136, all uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa e la borsa Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato

4 Nel caso di falsita nei bilanci si applica la sanzione di cui all art 2621 del codice civile»

(c) Con il D M n 382 1990 e stato adottato il regolamento recante approvazione del modello di bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria pubblica, nonché i soggetti autorizzati ai sensi dell art 38 della legge 14 aprile 1975, n 103, sono tenuti a presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Art 6.

1 *Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n 223* ***(a)****, i trasferimenti di proprietà di cui all articolo 13, comma 1 della medesima legge* ***(a)****. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che esercitano una sola rete.*

1-bis *Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche.*

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n 223 ***(a)***, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione ***(a)***, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge.

2-bis. *Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.*

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n 223 ***(a)***, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza.

4. *Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali*

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(b)***. Nello stesso regolamento è fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo.

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, si applica a decorrere dalla data *di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *di apposito avviso di approvazione del piano*

nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, dell'art. 17, comma 5, e dell'art. 34, comma 3, della legge n. 223/1990 [per il testo dell'art. 21 e dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 32 della medesima legge si veda la nota ***(a)*** all'art. 1]:

«Art. 13 *(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)*, comma 1. — Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento».

«Art. 17 *(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)*, comma 5. — Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante».

«Art. 34 *(Disposizioni transitorie)*, comma 3. — In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso art. 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della società».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 6-*bis*.

1. *Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.*

2. *Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.*

3. *In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)****.*

(a) Per il testo dell'art. 14 della legge n. 223/1990 si veda la nota ***(b)*** all'art. 5; per il testo dell'art. 22 della medesima legge si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ***(b)***,

nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni **(c)**.».

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 **(b)**, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250 **(d)**, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

(a) L'art. 23 della legge n. 223/1990 (già citata), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 23 *(Misure di sostegno della radiodiffusione)*. — 1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"c-*bis)* le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. *Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250* [v. la successiva nota ***(b)**, n.d.r.*], *nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni* [v. la successiva nota ***(c)**, n.d.r.*]».

(b) Il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come sostituito dall'art. 7 della legge n. 250/1990 poi modificato dal presente articolo, così recita:

«Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente *tribunale e* che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni [v. nella successiva nota ***(c)**, n.d.r.*], applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

(c) Si trascrive il testo vigente degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:

«Art. 28 *(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)*. — A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 54.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni».

«Art. 29 *(Programmi ammessi al finanziamento agevolato)*. — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto». [Con legge n. 428/1984, recante integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui al presente articolo, è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato sul fondo].

«Art. 30 *(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva)*. — I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a), b)* e *c)*. Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'art. 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183».

(d) L'art. 8 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni [v. nella precedente nota ***(c)***, *n.d.r.*], applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

Art. 8.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, dopo le parole: «articoli 8,» sono inserite le seguenti: «escluso il comma 10,».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(a)***, dopo le parole: «dei divieti di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 8, comma 10, e di cui».

(a) Il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 31 *(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*. — 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, *escluso il comma 10*, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui *all'art. 8, comma 10, e di cui* ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.

16. I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato».

Per consultare le disposizioni sopracitate si veda direttamente nel testo della legge n. 223/1990, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990.

Art. 9.

1. *Il comma 9-*ter *dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483* ***(a)****, è sostituito dal seguente:*

«*9-*ter. *Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-*bis, *come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli* spot *di cui al comma 9*».

2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439 ***(b)***, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483 ***(c)***, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408 ***(a)***, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale ***(b)***.

(a) Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni sulla pubblicità)*. — 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13,

15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) [si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, *n.d.r.*].

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il *20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.* Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

9-bis. *Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.*

9-ter. *Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma* 9-bis, *come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli* spot *di cui al comma 9.*

9-quater. *Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma* 9-ter *si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.*

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

b-bis) *non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello* sponsor *o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.*

14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia *di sponsorizzazioni* sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati [si veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, di cui alla successiva nota ***(b)***, *n.d.r.*].

16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.

18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato».

(b) Il D.P.R. n. 439/1991 approva il regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

(c) Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione) prevede che: «Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439 [v. la precedente nota ***(b)***, *n.d.r.*], adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50».

Il D.Lgs. n. 50/1990, sopracitato, reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

Art. 10.

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non*

inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 ***(a)***.

(a) La legge n. 206/1993 reca disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Si trascrive il testo del relativo art. 4.

«Art. 4 *(Convenzione)*. — 1. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria. Tale convenzione determina altresì l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di esso di competenza della società concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonché l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione registrato nell'anno solare precedente.

3. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni».

Art. 11.

1. *Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.*

1-bis. *Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518* ***(a)***.

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(b)***, *è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482* ***(c)***, *per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.*

2-bis. *Ai soggetti di cui al comma 2 per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni* ***(b)***. *Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(b)***, *e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima* ***(b)***.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 ***(d)***, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ***(b)***, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

(a) La legge n. 633/1941 reca «Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». Si trascrive il testo del relativo art. 171-*bis*, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 518/1992.

«Art. 171-*bis*. — 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaborare, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

(b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 15, 19 e 37 della legge n. 223/1990 [per il testo degli articoli 31 e 32 della medesima legge si vedano, rispettivamente, la nota ***(a)*** all'art. 8 e la nota ***(a)*** all'art. 1].

«Art. 12 *(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)*. — 1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 [per il testo dell'art. 38 si veda la nota ***(c)*** all'art. 1, *n.d.r.*], nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17».

«Art. 15 (*Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari*). — 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera *b)*.

2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblcità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990».

«Art. 19 (*Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata*). — 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.

3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.

4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le

persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti».

«Art. 37 *(Norme sulle società - Società controllate e società collegate).* — 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche».

(c) Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione) prevede che: «Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate».

(d) Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

Art. 11-*bis*.

1. *Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 ***(b)****. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo».*

2. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255* ***(b)***, *dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.*

(a) Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 223/1990 come sopra modificato:

«Art. 9 (Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale). — 1. *Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità ed in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255* [v. la successiva nota ***(b)***, *n.d.r.*]. *I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo.*

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete».

(b) Il D.P.R. n. 255/1992 approva il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 *(Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici).* — 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'art. 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:

a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;

b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicità;

c) i bacini di utenza nel cui ambito verrà diffusa la pubblicità.

Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonché dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione è effettuata con provvedimento motivato.

3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicità, nonché i dati relativi alla pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali è stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.

4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicità ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge».

Art. 11-*ter*.

1. *Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a),*** *sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile* ***(b),*** *nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile* ***(b)*** *che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223* ***(a),*** *ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione.*

(a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 si veda la nota *(b)* all'art. 11; per il testo dell'art. 17 della medesima legge si veda la nota *(a)* all'art. 6.

(b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 14 e 33 del codice civile:

«Art. 12 *(Persone giuridiche private).* — Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

«Art. 14 *(Atto costitutivo).* — Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento».

«Art. 33 *(Registrazione delle persone giuridiche).* — In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può esser disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6078

CIRCOLARI

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 1993, n. **6232389.**

Regolamento CEE n. 4028/86 modificato dal regolamento CEE n. 3944/90. Scadenze presentazione progetti.

All'Associazione nazionale cooper. della pesca - A.N.C.P. - Lega-pesca
Alla Federazione nazionale cooperative della pesca - Federcoopesca
All'Associazione italiana cooperative della pesca - A.G.C.I.
Alla Federazione nazionale delle imprese di pesca - Federpesca
All'Associazione pescicoltori italiani - A.P.I. c/o Agricenter
e, per conoscenza:
Al Gabinetto del Ministro

Com'è noto, il regolamento CEE n. 4028/86, modificato dal regolamento n. 3944/90, viene a scadere con la rata dal 31 dicembre 1993 per essere sostituito dal regolamento CEE n. 2080/93.

In considerazione di ciò, la Commissione CEE ha informato gli Stati membri che la data, sino alla quale potranno essere introdotti alla Comunità i progetti a valere sul regolamento n. 4028/86, è quella del 31 dicembre 1993.

Ciò premesso, questa amministrazione fissa il termine per la presentazione delle pratiche, relativamente ai finanziamenti previsti dal regolamento 4028/86 (ultima tranche possibile), al 30 novembre 1993.

Il dirigente generale: AMBROSIO

93A6187

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 28 ottobre 1993, n. **AIPA/CR/3.**

Art. 13, comma 2, e art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: prima determinazione dei contratti di grande rilievo e attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Dipartimento della funzione pubblica
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello Stato
Al provveditorato generale dello Stato

Com'è noto, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede che per i contratti individuati da questa Autorità come contratti di grande rilievo, venga disposta un'attività di monitoraggio.

Il successivo art. 17 del richiamato decreto legislativo stabilisce che, in attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determini, caso per caso, i contratti di grande rilievo, previa comunicazione, da parte delle amministrazioni, di tutti i contratti in via di stipulazione.

L'Autorità, in ossequio alle disposizioni sopra ricordate, nell'adunanza del 30 settembre 1993, ha deliberato un primo elenco di contratti di grande rilievo, così come da tabella in allegato 1.

Su tali contratti le amministrazioni interessate, in adempimento del disposto di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, dovranno avviare l'attività di monitoraggio, direttamente, o, in alternativa, richiedendo l'intervento dell'Autorità.

In entrambi i casi, l'esecuzione del monitoraggio potrà essere affidata a società specializzata «inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità».

A questo riguardo, si dà notizia che l'Autorità, nella stessa adunanza del 30 settembre 1993, ha pure deliberato un primo elenco delle società di monitoraggio, selezionate sulla base di criteri oggettivi — predeterminati dalla medesima Autorità, per come previsto dal citato art. 13 — e specificate nell'allegato 2.

Tale elenco è, peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'eventuale attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate.

Si chiarisce che, in ogni caso, in questa prima fase dell'attività di monitoraggio, dovranno essere privilegiati gli aspetti relativi ai costi, alla qualità dei prodotti e dei servizi resi dai fornitori.

In relazione a quanto sopra, le amministrazioni interessate al monitoraggio dei contratti di grande rilievo individuati in questa prima fase, sono tenute a far conoscere, entro il termine del 20 novembre 1993, le iniziative che vorranno assumere al riguardo, rispetto alle quali l'Autorità assicurerà la più ampia assistenza.

Tutte le amministrazioni in indirizzo, in ogni caso, sono invitate a comunicare all'Autorità i contratti in esecuzione nel corrente anno 1993, il cui importo complessivo, al netto IVA, risulti superiore ai 50 (cinquanta) miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validità pluriennale, sia superiore a 10 (dieci) miliardi di lire annui, al netto IVA, specificando, per ognuno di essi, gli elementi più significativi.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

PRIMO ELENCO DEI CONTRATTI DI GRANDE RILIEVO INDIVIDUATI DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO. (Art. 13, comma 2, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

1 - Ministero delle finanze: gestione e sviluppo dell'Anagrafe tributaria.

2 - Ministero delle finanze: gestione e sviluppo dei Centri di servizio delle imprese dirette.

3 - Ministero del tesoro: gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

4 - Ministero della pubblica istruzione: gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero.

5 - Ministero della Marina mercantile: catasto automatizzato del demanio.

6 - Ministero delle finanze: acquisizione dati per il Ministero - Consorzio nazionale concessionari della riscossione.

7 - Ministero della sanità: gestione e sviluppo del sistema informativo.

8 - Ministero delle finanze: gestione e sviluppo del sistema informativo delle dogane.

9 - Ministero dell'agricoltura e delle foreste: gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

10 - Ministero dei trasporti: gestione e sviluppo del sistema informativo della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

11 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: progetto Teleporto.

ALLEGATO 2

PRIMO ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO. (Art. 13, comma 2, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

Coopers & Lybrand - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano.

Criteia - Consorzio informatico di progettazione monitoraggio ed auditing - Via del Pozzetto, 105 - 00187 Roma.

Peat Marwick Consultant S.r.l. - Via Sardegna, 40 - 00187 Roma.

Price Waterhouse Management Consultant - Corso d'Italia, 39 - 00198 Roma.

Protos - Via Einaudi, 15 - 20126 Milano.

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma.

93A6147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di otto richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" limitatamente all'articolo 23 e all'articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese."?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

— comma 2, limitatamente alle parole: "che, secondo le leggi vigenti,", alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" e alle parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";

— comma 3: "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo, per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.";

— comma 4: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.";

— comma 5: "Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita le quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *procapite* dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.";

— comma 8: "Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"?».

Dichiariano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati";

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione";

la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario" limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera *b)*; "per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali", all'articolo 10 e all'articolo 11;

il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E. importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164." e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia.";

il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*: "accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;", lettera *b)*: "accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;" e lettera *c)*: "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;" e all'articolo 21;

il decreto legge 30 marzo 1978, n 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n 215, limitatamente all'articolo 4-*bis*,

il decreto-legge 26 maggio 1979, n 159, recante "Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n 301, limitatamente all'articolo 1,

la legge 28 novembre 1980, n 784, recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione", limitatamente all'articolo 1, comma 6 "Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI",

il decreto-legge 28 maggio 1981, n 244 recante "Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n 390, limitatamente all'articolo 1,

la legge 5 agosto 1981, n 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35,

il decreto-legge 21 febbraio 1985, n 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale" convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 aprile 1985 n 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1 "Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art 2, comma 15, del D L 29 dicembre 1983, n 747, convertito, con modificazioni, nella L 27 febbraio 1984, n 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della L 28 novembre 1980, n 784, e differito al 31 dicembre 1985 Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art 3 del D L 29 luglio 1982, n 482, convertito, con modificazioni, nella L 27 settembre 1982, n 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento" e comma 5 "A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n 1115, e successive modificazioni ed integrazioni",

il decreto-legge 4 settembre 1987, n 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4 "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n 1115 e successive modificazioni e integrazioni" e all'articolo 4,

la legge 23 luglio 1991, n 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti parti

articolo 1,

comma 1 "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro"

comma 2 "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento",

comma 3 "La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa",

articolo 2;

articolo 3,

articolo 12,

articolo 22,

comma 1 "I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

comma 2 "I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 21 febbraio 1985, n 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n 301, e successive modificazioni",

comma 3 "L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo",

comma 4 limitatamente alle parole "L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa".

comma 5 "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa",

comma 6 "Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiari ai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1977, n 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n 501, e successive modificazioni, articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n 25; articolo 6, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n 48.

Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218 Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9 in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'articolo 7, comma 5 In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto ",

il decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n 236 limitatamente alle seguenti parti

Articolo 6,

comma 9 "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità ",

Articolo 7,

comma 1 Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n 223, è sostituito dal seguente.

4 La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7 ' ",

comma 4 "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate ",

comma 5: "Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove di riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda ",

comma *6-bis*: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n 223 del 1991 ",

comma *6-ter* "Le disposizioni di cui al comma *6-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n 795, convertito, con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità ",

comma *6-quater* "Ai lavoratori di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n 223, e successive modificazioni.",

comma *6-quinquies* "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.",

comma 7 "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 ",

comma 8 "All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da 'di omologazione' sino alle parole dei beni' sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi. 'Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento ' ",

comma 9, capoverso 3. "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n 223.',

comma 10 "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi ";

comma *10-bis* "All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n 49, dopo le parole 'cooperative costituite' sono inserite le seguenti o che abbiano iniziato l'attività ' ",

comma *10-ter* "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario ",

articolo 8,

comma *4-bis* "Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza Alla relativa spesa, prevista in lire 3 500 000 000 per l'anno 1994 e in lire 2 700 000 000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto

comma 5 "Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel

campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223",

comma 7 "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale",

articolo 9-*quater*,

comma 2 "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi",

comma 3 "I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)",

comma 4 "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione "?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario 21 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art 75 della Costituzione, sul seguente quesito

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente all'articolo 26, comma 2 "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale" e comma 3 "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata "?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21 Roma

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art 75 della Costituzione, sul seguente quesito

«Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole "formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo," e all'articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole "nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva",

nonché il decreto-legge 6 dicembre 1984, n 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n 10 limitatamente all'articolo 3-*bis*, comma 2 "La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione",

la legge 6 agosto 1990, n 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente all'articolo 8, comma 6 "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora, un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva", comma 10, limitatamente alle parole "e la concessionaria pubblica", comma 15, limitatamente alle parole "sia per la concessionaria pubblica sia", comma 16 "Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi", comma 17 "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992 In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative" e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole "con la concessionaria pubblica",

nonché il decreto-legge 19 ottobre 1992, n 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole "e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n 223"?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art 75 della Costituzione, sul seguente quesito.

«Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n 426 recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni limitatamente alle seguenti parti

Articolo 11,

Articolo 12,

Articolo 14,

Articolo 15,

Articolo 16,

Articolo 18, limitatamente al comma 2. "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate",

Articolo 20;

Articolo 21;

Articolo 22;

Articolo 23;

Articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e";

Articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.";

Articolo 28, comma primo, limitatamente alle parole: "compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,";

Articolo 30;

Articolo 43, comma secondo: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 1 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge"?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio" limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e che siano altresì abrogate le modificazioni ad essa apportate dal decreto-legge 1° ottobre 1982 n. 887 recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8, comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21." e comma 5: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili."?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati";

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione";

la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario" limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera *b)*: "per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali", all'articolo 10 e all'articolo 11;

il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4 e comma 5;

il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*: "accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;", lettera *b)*: "accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;" e lettera *c)*: "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;" e all'articolo 21;

il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-*bis*;

il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante "Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, limitatamente all'articolo 1;

la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione", limitatamente all'articolo 1, comma 6;

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, recante "Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, limitatamente all'articolo 1;

la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;

il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1 e comma 5;

il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4;

la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" limitatamente all'arti-

colo 1, comma 1, comma 2, comma 3; all'articolo 2; all'articolo 3; all'articolo 12; all'articolo 22, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, limitatamente alle parole: "L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa.", comma 5 e comma 6;

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 1, comma 4, comma 5, comma 6-*bis*, comma 6-*ter*, comma 6-*quater*, comma 6-*quinquies*, comma 7, comma 8, comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223."; comma 10, comma 10-*bis* e comma 10-*ter*; all'articolo 8, comma 4-*bis*, comma 5 e comma 7 e all'articolo 9-*quater*, comma 2, comma 3 e comma 4?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.

93A6193

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 agosto 1993 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Oswaldo Rodriguez Ramos, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano;

Luigi Belvederi, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Bologna;

Hector Matallana Martinez, console generale della Repubblica del Perù a Milano;

Giancarlo Laurini, console onorario della Repubblica del Paraguay a Napoli;

Mario Jesus Dos Santos, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano;

Michael Holmes, console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Milano;

Angelo Castelli, console generale della Confederazione svizzera a Genova.

93A6148

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola S. Giusto dipendente dall'8° circolo didattico di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto n. 1.14.2/563 del 6 settembre 1993 del prefetto della provincia di Trieste il direttore didattico pro-tempore dell'8° circolo di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di un laboratorio linguistico del valore complessivo di L. 1.782.981 disposta dalla Banca Antoniana di Trieste.

93A6151

Autorizzazione alla scuola materna «XVI Giugno» dipendente dalla direzione didattica di Genova-Sestri - 36° circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Genova n. 170/91/II Sett. del 6 aprile 1991 il direttore didattico di Genova-Sestri - 36° circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione in favore della scuola materna «XVI Giugno» di una macchina fotografica «Exakta FM50» del valore di L. 100.000 e di un radioregistratore Saba REP/624 del valore di L. 238.000 offerti dai genitori dei bambini frequentanti la predetta scuola materna.

93A6152

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, in Genova

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia (INFM), con sede in Genova.

93A6133

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 18 settembre 1993, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad acquistare due complessi immobiliari siti nel comune di Follonica, uno di 14 Ha e l'altro di 45 Ha denominati Podere S. Paolina.

93A6134

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina «patologia generale» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6175

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 novembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1641,14
ECU	1859,90
Marco tedesco	970,63
Franco francese	278.25
Lira sterlina	2430,86
Fiorino olandese	864,71
Franco belga	45,292
Peseta spagnola	12,125
Corona danese	243,08
Lira irlandese	2305,31
Dracma greca	6,777
Escudo portoghese	9,462
Dollaro canadese	1253,93
Yen giapponese	15,204
Franco svizzero	1094,46
Scellino austriaco	138,02
Corona norvegese	223,31
Corona svedese	201,27
Marco finlandese	285,07
Dollaro australiano	1107,77

93A6194

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% - 1935 n. 40470 di nominali L. 225.000 intestato a: Congregazione di carità di Avigliana (Torino).

AVVERTENZA:

Iscritta in dipendenza dell'atto 20 luglio 1925 rogato Alasonatti, notaio in Avigliana.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

93A6150

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bergamo, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rieti, Trieste e Venezia.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1198/93 del 18 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.607.290.002, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1199/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.387.113.028, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1159/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.620.442.740, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/964/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.490.038.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/916/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 741.742.400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Venezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1252/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.340.433.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1355/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma

dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.134.798.832, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1097/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Rieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.814.495.003, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Rieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1286/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.460.451.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/633/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Trieste è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.451.892.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome della ditta Emborica S.r.l. in liquidazione volontaria.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Trieste darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A6149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», in Cesano Maderno

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 il dott. Arpano Egidio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 6 novembre 1992 in sostituzione del dott. Giuseppe Brucoli, che ha rinunciato all'incarico.

93A6153

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1993 la società «F.I.B.S. S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Piacenza, via Ranza, un magazzino generale di deposito denominato «Magazzini generali Padana Docks Piacenza».

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 la S.p.a. «D.O.C.S.A. - Depositi olii costieri», con sede in Imperia, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Imperia, Calata Anselmi, un magazzino generale di deposito.

93A6136

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento per un quantitativo di punzoni sottospecificato.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici metrici competenti per provincia.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
472 FI	C.M. e C. S.n.c. di Castagnoli U.	Firenze	3
244 VA	Galli Angelo	Gallarate	1

93A6156

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte Regina»

Con provvedimento n. 2679 del 15 giugno 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Fonte Regina S.a.s. di Gaicher Giacomo e C., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), via Fonte Regina n. 2, codice fiscale 00209380245, all'aggiornamento delle analisi da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori, già autorizzati dalla regione, in vetro dell'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Regina», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

93A6139

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 8 giugno 1993, n. 2510, controllata dalla C.C.A.R.E.R., prot. n. 2696/1678, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Mazzini n. 1/2 e stabilimento in Montefiorino (Modena), via Le Lame, partita IVA 00322590357, è stata autorizzata a confezionare e a porre in vendita per uso bevanda, l'acqua minerale naturale «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena), nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (P.E.T.) delle capacità di litri 2 - 1,5 - 1 - 0,500 prodotti dalle ditte Fanini Fain S.r.l. di Loreto (Ancona) e Europa 92 S.r.l. di Civitella del Tronto (Teramo).

Con deliberazione della giunta regionale in data 8 giugno 1993, n. 2511, controllata dalla C.C.A.R.E.R., prot. n. 2697/1679, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Mazzini, 1/2 e stabilimento in Montefiorino (Modena), via Le Lame, partita IVA 00322590357, è stata autorizzata a confezionare e a porre in vendita per uso bevanda, l'acqua minerale naturale «San Daniele» di Montefiorino (Modena), nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (P.E.T.) delle capacità di litri 2 - 1,5 - 1 - 0.500 prodotti dalle ditte Fanini Fain S.r.l. di Loreto (Ancona) e Europa 92 S.r.l. di Civitella del Tronto (Teramo).

93A6140

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, adottata in data 30 giugno 1993, recante: «Metodologia per il secondo aggiornamento del Piano generale dei trasporti». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1993).

Nel documento costituente l'allegato alla delibera CIPET citata in epigrafe, «Obiettivi, contenuti tecnici e metodologici», riportato alle pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi aggiunte le seguenti integrazioni:

Dopo il punto 2.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.4. Occorre inoltre che le localizzazioni degli interventi proposti dal Piano risultino compatibili con un equilibrato sviluppo del territorio interessato dagli interventi stessi.

Ciò al fine sia di evitare la mancata conformità agli strumenti di pianificazione regionale e comunale sia di correlare la programmazione di un settore, pur di indubbia rilevanza come quello dei trasporti, con le strategie più complessive concernenti l'assetto territoriale a livello nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977».

Al punto 3.3 gli ultimi due capoversi sono sostituiti con i seguenti:

«Nel secondo caso, appare sempre più necessaria una integrazione della politica dei trasporti con quella del territorio (non solo come politica dei vincoli), in quanto risulta evidente che i trasporti non possano più considerarsi come una variabile indipendente dall'assetto del territorio e che i due sistemi interagiscono contestualmente dando luogo a modificazioni degli scenari di intervento.

In questo contesto le problematiche connesse alla limitatezza delle risorse spaziali dovrà essere affrontato con maggiore vigore rispetto al passato, al fine di apprezzarne il valore non soltanto in termini economici ed ambientali, ma anche di una corretta utilizzazione del territorio».

Al punto 4.2.1, è aggiunto il seguente periodo:

«Lineamenti dell'assetto territoriale e interazione con il sistema dei trasporti».

Al cap. 5, dopo il quarto capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi:

«A questi elementi di valutazione appare opportuno aggiungere, all'interno del sistema dei modelli di trasporto, un processo di analisi che permetta la verifica sia della rispondenza delle caratteristiche dell'offerta di trasporto sia delle interazioni del sistema dei trasporti sul sistema territoriale, sino ad ottenere una situazione di equilibrio tra domanda ed offerta dei trasporti e tra il sistema dei trasporti e quello territoriale.

Questo modello di analisi integrata è funzionale anche al controllo delle spese per gli interventi di offerta dei trasporti, in un quadro di scelte prioritarie, economizzando le risorse disponibili e soprattutto verificando la congruenza degli effetti connessi alle strategie nel settore dei trasporti sull'assetto del territorio.

Nella fase di impostazione del secondo aggiornamento del P.G.T. potranno essere utilizzate conoscenze e stime di carattere qualitativo già disponibili procedendo nel contempo alla messa a punto e all'impianto di una adeguata strumentazione di osservazione permanente e di supporto tecnico-conoscitivo alle strategie complessive di un armonico ed equilibrato sviluppo territoriale nel più ampio scenario europeo».

Al par. 6.2, è aggiunto un nuovo punto (n. 8), così formulato:

«Stima degli effetti rilevanti del sistema di trasporto sul sistema territoriale per la mobilità dei viaggiatori e delle merci».

Al par. 6.4, è aggiunto il seguente nuovo punto (n. 2):

«Stima degli effetti esterni «indiretti» e variazioni degli scenari socio-economico e territoriali (produzione industriale, occupazione, mutamento delle variabili socio-demografiche e delle localizzazioni sia residenziali che produttive, ecc.)».

93A6157

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa *ordinaria*. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni *almeno 23 giorni prima della data fissata.* Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — *della qualifica o carica sociale.* La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare *anche il preciso indirizzo* del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L	**188 000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**63 000**
- semestrale	L	**44 000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44 000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L	**1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189